

# **Statuto**

## **Costituzione e scopi**

### **Art. 1 - Costituzione**

E' costituita l'Associazione denominata A.F.O.C., (Associazione Fornitori Ospedalieri Campani).

### **Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Irno (ex Tabacchificio Mattiello) presso la C.A.M. Hospital Srl. Essa può costituire altrove uffici ove il Consiglio direttivo ne ravvisi l'opportunità.

### **Art. 3 - Scopi**

L'Associazione è senza scopo di lucro, è apartitica e apolitica.

Nel rispetto della legge l'Associazione persegue i seguenti scopi:

- stimolare la solidarietà e la collaborazione degli imprenditori della Campania operanti nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti ospedalieri, farmaceutici e sanitari in genere, sviluppando e sostenendo la loro qualificazione e collocazione nell'ambito dell'organizzazione sanitaria nazionale;
- rappresentare e tutelare i diritti, nei limiti del presente Statuto, delle imprese associate nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, ASL, Aziende ospedaliere e strutture sanitarie in genere, sia pubbliche che private, operanti sull'intero territorio nazionale.

Con l'intento di raggiungere gli scopi richiamati l'Associazione potrà:

- promuovere e organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, indagini, dibattiti e convegni su temi tecnici, economici e sociali e comunque di interesse delle imprese associate;
- tutelare le imprese associate sul piano economico, tecnico e giuridico, anche stipulando accordi di carattere generale con enti, istituzioni, amministrazioni e altri soggetti a livello locale e nazionale nonché adottare iniziative legali e di altra natura a salvaguardia degli interessi delle imprese associate;
- fornire servizi di diversa natura alle imprese associate;
- raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi al settore sanitario e provvedere all'informazione ed alla consulenza degli associati su questioni generali o specifiche;
- provvedere alla designazione ed alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere in cui la rappresentanza sia richiesta o comunque

ritenuta utile o necessaria.

#### **Art. 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Soci**

#### **Art. 5 - Iscrizione e cancellazione**

Possono far parte dell'Associazione le imprese in qualunque forma costituite con sede nella regione Campania che svolgono attività di produzione e/o commercializzazione, distribuzione e rappresentanza di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, attrezzature sanitarie, presidi medico chirurgici, arredi sanitari e quanto altro occorrente ed inerente al settore.

L'iscrizione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta, mediante l'invio di istanza scritta al Consiglio direttivo, il quale delibera a maggioranza sull'ammissione. Agli aspiranti soci è richiesta l'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di socio diviene effettiva e previo il pagamento della quota sociale, il nominativo viene annotato nel libro dei soci da parte del Presidente dell'Associazione.

Gli aderenti possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, presentando apposita dichiarazione scritta di volontà in tal senso.

Saranno esclusi i soci che si renderanno colpevoli di gravi inadempienze rispetto alle finalità dell'Associazione, ovvero violino ripetutamente le norme statutarie o non versino la quota associativa. Sulla proposta di esclusione decide il Consiglio direttivo che delibera a maggioranza.

#### **Art. 6 - Diritti dei soci**

I soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione, di frequentare la sede e di essere soggetti attivi e passivi nella formazione dei suoi organi nonché di partecipare ad ogni altra attività rivolta al raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Art. 7 – Doveri dei soci**

Il socio ha il dovere di sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti.

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale entro il 30 aprile di ogni anno, al rispetto

dello statuto e ad osservare le delibere degli organi sociali.

Le somme versate per le quote sociali sono non rimborsabili, non rivalutabili e intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

## **Organi**

### **Art. 8 – Organi dell’Associazione**

Gli organi dell’Associazione sono l’Assemblea, il Consiglio direttivo e il Presidente.

### **Art. 9 - Assemblea**

Partecipano all’Assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell’Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale.

L’Assemblea indica i programmi di attività dell’Associazione, elegge il Presidente e il Consiglio direttivo, approva il rendiconto finanziario (o bilancio), provvede all’adozione delle modifiche statutarie e delibera altresì sugli altri argomenti di sua competenza previsti dal presente statuto e da norme di legge.

L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile; proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento e comunque entro il 30 giugno. Essa è convocata dal Presidente mediante comunicazione a mezzo fax o e-mail da inviarsi almeno sette giorni prima della data di convocazione.

L’Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Presidente o il Consiglio direttivo lo reputino necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

L’Assemblea è diretta dal Presidente e delibera in prima convocazione a maggioranza assoluta con la presenza di almeno cinque degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea può validamente deliberare con la presenza di almeno tre associati e a maggioranza degli stessi, ad eccezione di quanto previsto dal successivo capoverso.

La delibera sulla modifica statutaria, proposta dal Presidente, dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci aventi diritto, deve essere presa in prima convocazione da almeno i due quinti dei soci aventi diritto al voto, in un’Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. In seconda convocazione l’Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno due quinti degli aventi diritto al voto e con la maggioranza dei presenti.

Nelle assemblee e nelle elezioni, il socio non presente può delegare un altro socio. Ogni socio può essere portatore di n. 3 (tre) deleghe al massimo.

Il voto può altresì essere espresso a mezzo invio tramite servizio postale o fax.

## **Art. 10 – Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo dura in carica due anni ed è composto da un numero di quattro membri, oltre il Presidente, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo amministra l'Associazione dando esecuzione alle direttive programmatiche dell'Assemblea, potendo compiere atti di natura sia ordinaria che straordinaria. Esso può delegare tali poteri ad uno o più componenti dello stesso.

Tra tali atti di competenza del Consiglio è compresa la determinazione dell'importo della quota associativa annuale, che in mancanza di decisione resta invariata rispetto al precedente esercizio.

Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di formare il rendiconto finanziario (o bilancio), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni sei mesi su convocazione del Presidente, il quale può altresì convocarlo ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Consiglio è convocato, inoltre, quando ne facciano richiesta almeno due membri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive decade. Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei membri. Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

## **Art. 11 – Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea, dirige e rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi. Rappresenta l'Associazione in qualunque sede giudiziaria e amministrativa.

Il Presidente coordina tutte le attività dell'Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Egli può compiere atti di ordinaria amministrazione, e su delega del Consiglio, anche di straordinaria amministrazione.

## **Patrimonio Sociale e Bilancio**

## **Art. 12 – Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- beni mobili e/o immobili;
- eccedenze degli esercizi annuali.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo appositamente istituito.

Non possono essere effettuate spese né assunti impegni di spesa se non sussiste l'effettiva copertura e la disponibilità finanziaria.

## **Art. 13 – Fonti di finanziamento**

Sono fonti di finanziamento dell'Associazione:

- le quote annuali e i contributi dei soci;
- i contributi derivanti dalla gestione diretta d'attività, servizi, iniziative e progetti svolti e promossi nei confronti e nell'interesse dei soci;
- i contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti a qualsiasi titolo ricevuti.

## **Art. 14 – Rendiconto finanziario e Bilancio**

Se le previsioni di legge non dispongono diversamente, a seconda delle dimensioni e del patrimonio raggiunti dall'Associazione e dell'effettiva attività svolta nell'esercizio, il Consiglio direttivo potrà redigere a propria discrezione, un rendiconto di natura finanziaria ovvero un bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il rendiconto (o bilancio) comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. Proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento e comunque entro il 30 giugno.

Non possono essere distribuiti anche in modo indiretto utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Art. 15 – Libri sociali e scritture contabili**

E' compito del Presidente istituire e aggiornare i seguenti libri sociali:

- libro soci;

- libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea
- libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del legislatore fiscale.

## **Scioglimento**

### **Art. 16 – Delibera di scioglimento**

L'Associazione si scioglie per impossibilità di funzionamento e per inattività dell'Assemblea. In tali casi spetta al Presidente il compito di sciogliere l'Associazione e devolvere il patrimonio residuo.

La delibera di scioglimento deve essere presa in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quinti dei soci aventi diritto al voto e a maggioranza degli stessi. In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente con la presenza di almeno due quinti degli aventi diritto al voto e a maggioranza degli stessi.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto e comunque per scopi di utilità generale.

## **Disposizioni Finali**

### **Art. 17 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

Per qualsiasi controversia competente è il foro di Salerno.

Il Presidente

Il Segretario